



Gestione di Liquidazione ex UU.SS.LL. confluite

Via Nizza, 146 - 84124 Salerno

disciolta USL 53 di Salerno

DECRETO N. 17

DEL 18/11/2024

OGGETTO: decreto ingiuntivo n. 1415/2024 del Tribunale di Salerno – Esecuzione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 53

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;

che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

che, con nota pervenuta il 7/11/23 - prot. n. 211555 -, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ha rappresentato "...come l'Avv. Maria Faggiano abbia presentato richiesta...al fine di ottenere il parere di opinamento per la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte in favore dell'USL 53 ed aventi ad oggetto rappresentanza e difesa tecnica nel giudizio di opposizione a D.I. n. 785/90 reso dal Tribunale di Salerno in favore del dott. Campitiello Giuseppe...";

che, con nota n. 215569 dell'8/11/23, il Direttore Generale n.q. di Commissario Liquidatore ha conferito incarico al Direttore della F.C. Affari Legali della ASL Salerno per la partecipazione al procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/90 e art. 6 Regolamento Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno promosso dall'avv. Faggiano per le motivazioni sopra esposte;

che, con nota prot. n. 225987 del 23/11/23, pervenuta a questa Struttura il 30/11/23, il citato Direttore della Funzione Affari Legali ha inoltrato "...il parere legale in merito al procedimento giudiziario oggetto della delibera di conferimento incarico n. 472 del 26.3.1990, al fine di procedere celermente alla determina di liquidazione, evitando aggravii di spesa. In particolare, con la ridetta delibera, il commissario straordinario p.t. in qualità di commissario liquidatore ex U.S.L. 53 conferiva all'avv. Maria Faggiano l'incarico della costituzione nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo n. 785/1990 emesso dal Tribunale di Salerno in danno della ex U.S.L. n. 53 di Salerno in gestione liquidatoria, concluso con sentenza n. 2498/1993. A seguito di vari solleciti, l'avv. Faggiano chiedeva al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno il parere di opinamento per la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte in favore dell'USL 53 nel giudizio di opposizione in oggetto specificato. Con nota prot. n. 211555 del 7.11.2023. veniva notificata all'ASL di Salerno dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno la comunicazione ex art. 7 legge 241/1990 relativamente alla ridetta istanza di liquidazione pari ad euro 25.301,38 onnicomprensiva. Ebbene, la suddetta somma non può ritenersi congrua, in quanto, non appare conforme ai parametri vigenti all'epoca dei fatti (provvedimento giudiziario del 26.5.1993). Infatti, considerato il valore della causa, gli adempimenti effettuati e tenuto conto anche del proforma pervenuto in data 27.4.1993 in vista dell'udienza collegiale (pari ad euro lire 13.048.560 ovvero euro 6.739,17), si ritiene congrua la somma di euro 13.060,51 (capitale rivalutato) oltre accessori. Inoltre, come verificato dalla S.V. con nota prot. n. 221821 del 16.11.2023, l'avv. Faggiano risulta al contempo debitrice nei confronti della ex U.S.L. 53 in liquidazione per un importo di euro 2.104,50 relativamente al procedimento recante concluso dinanzi alla Corte di Appello con sentenza n. 792/2020. Dunque, scorporando dalla cifra ritenuta congrua dallo scrivente servizio, relativamente all'attività svolta per mezzo di delibera di conferimento incarico n. 472 del 26.3.1990, quella relativa al debito nei confronti della ex U.S.L. 53 in liquidazione, si tiene congrua la somma di euro 10.956,01 oltre accessori...";

che, con decreto del Commissario Liquidatore n. 30/2023, trasmesso alla Regione Campania con nota prot. n. 235351 del 6/12/23, è stata disposta la corresponsione all'avv. Faggiano della complessiva "...somma di € 13.103,39, detratti euro 2.104,50 quale condanna alle spese di cui alla sentenza n. 792,20 della Corte di Appello di Salerno...", delegando contestualmente la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione, a procedere direttamente al pagamento in favore dell'Avv. Faggiano Maria della suindicata somma;

che, con missiva n. 0087643 del 19/2/24, l'Ente Regione, nel rappresentare di aver richiesto all'avv. Faggiano "...la necessaria documentazione, al fine di poter procedere, in esecuzione del Decreto n. 30 del 06/12/2023 del Direttore Generale dell'Asl di Salerno...alla liquidazione...della suddetta somma complessiva di € 13.103,39..." e che "...Con pec del 25/01/2024, l'Avv. Faggiano...ha rappresentato la necessità di raggiungere un effettivo accordo conciliativo con la Gestione Liquidatoria ex USL 53 in termini, a suo dire, più congrui di quanto dalla stessa proposti...", ha restituito "...per sua eventuale rettifica o revoca..." il decreto n. 30/2023, invitando a valutare l'opportunità "...di rideterminarsi in merito...";

che, con nota prot. n. 42732 del 23/2/24, questa Struttura, in considerazione di quanto poco sopra riportato, ha chiesto al Direttore della FC AA.LL. della ASL Salerno "...di pronunciarsi espressamente in merito alla richiesta regionale che impatta sul parere di congruità già reso e sulla scorta del quale è stato adottato il decreto Commissariale n. 30 del 6/12/2023...";

che, con prot. n. 44805 del 27/2/24, l'Avvocatura aziendale, in merito alla richiesta di rettifica/revoca del proprio parere reso con nota n. 225987 del 23/11/23, ha confermato "...il ridetto parere, in quanto, come già motivato nelle pec inoltrate all'avv. Faggiano, la cifra richiesta dalla stessa non è congrua...";

che, con prot. n. 52442 del 7/3/24, questa Gestione di Liquidazione ha riscontrato la nota regionale n. 0087643/2024 e, nell'allegare quella dell'Avvocatura aziendale n. 44805/2024 "...con la quale si conferma il parere di congruità presupposto all'adozione del decreto n. 30 del 6/12/2023...", ha invitato l'Ente Regione "...nella qualità di soggetto delegato al pagamento, a dare esecuzione al decreto Commissariale in argomento...";

che, con nota prot. n. 0199805 del 19/4/24, la preposta Struttura regionale, nell'evidenziare in particolare che "...con nota del 23/01/2024 lo scrivente Ufficio ha richiesto al citato Avvocato Faggiano la documentazione necessaria per procedere al pagamento della somma indicata nel decreto n. 30/2023...ma lo stesso Avvocato, con pec del 25/01/2024, ne ha subordinato l'invio al raggiungimento di un effettivo accordo conciliativo con la Gestione Liquidatoria ex USL 53 in termini, a suo dire, più congrui di quanto da quest'ultima proposto..." e "...stante l'impossibilità a procedere...", ha restituito il decreto n. 30/2023 restando "...in attesa delle determinazioni di competenza onde evitare un aggravio di spese derivante dall'attivazione di procedure esecutive...";

che, con prot. n. 84122 del 22/4/24, alla quale è stata allegata la citata nota regionale n. 0199805 del 19/4/2024, la Gestione di Liquidazione ex Usl 53, nel dare seguito alla precorsa corrispondenza, ha richiesto al Direttore della FC AA.LL. della ASL Salerno, al fine "...di consentire agli scriventi Uffici il prosieguo di competenza, alla luce dell'incarico conferito a codesta Avvocatura dal Commissario Liquidatore della disciolta Usl 53 – prot. n. 215569 dell'8/11/2023 – per la partecipazione al procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/90 ed art. 6 Regolamento Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno promosso dall'avv. Faggiano per ottenere il parere di opinamento per la liquidazione degli onorari relativi alle prestazioni professionali svolte per l'Usl 53 nel giudizio di opposizione al D.I. n. 785/90 reso dal Tribunale di Salerno...", urgente relazione in merito alla chiusura del suindicato procedimento;

che, con missiva prot. n. 84915 del 23/4/24, indirizzata all'avv. Maria Faggiano e per conoscenza anche a questa Struttura, il Direttore della Funzione Affari Legali della ASL Salerno, evidenziando che "...Nel redigere il parere sulla congruità e nel quantificare le somme dovute, questa U.O.C. ha considerato vari aspetti del giudizio quali il valore della causa, gli adempimenti effettuati e anche il proforma pervenuto dallo stesso creditore il 27.4.1993...", ha confermato "...il parere precedentemente reso, il quale vale come offerta informale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1220 c.c....";

che, con prot. n. 87393 del 29/4/24, il suindicato Direttore dell'Avvocatura aziendale, nel porre in evidenza, tra l'altro, che "...con nota prot. n. 84915 del 23.4.2024..." è stato "...ritenuto opportuno confermare il parere reso con nota prot. n. 225987 del 23.11.2023...", ha rappresentato che "...vista l'impossibilità di adempiere da parte della Gestione Liquidatoria ex U.S.L. 53 a causa della mancata collaborazione dell'avv. Faggiano, in un eventuale contenzioso, la succitata nota varrà come offerta informale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1220 c.c....";

che, con nota prot. n. 007580 del 16/7/24, indirizzata all'avv. Maria Faggiano e per conoscenza a questa Struttura, l'Ordine degli Avvocati di Salerno ha comunicato "...che il Consiglio, nella seduta del 21/06/2024, ha deliberato in ordine alla parcella richiamata..." ed invitato l'avv. Faggiano a favorire negli Uffici dell'Ordine "...per provvedere al ritiro del parere e della relativa documentazione...";

che, con prot. n. 164809 del 5/8/24, pervenuto a questi Uffici il successivo 6/8/24, la FC AA.LL. della ASL Salerno, nel trasmettere il D.I. n. 1415/24, con il quale l'avv. Maria Faggiano ha ingiunto alla Gestione Liquidatoria dell'ex USL 53 ed alla Regione Campania "...di pagare in solido nel termine di giorni quaranta dalla notifica del...decreto in favore della ricorrente la somma di € 16027,93 oltre interessi richiesti...", ha richiesto apposita relazione sui fatti di causa, nonché ogni utile documentazione utile alla difesa dell'Azienda, al fine di poter effettuare idonea opposizione a D.I.;

che, in data 9/8/24 – prot. n. 169417 -, la Gestione di Liquidazione ex Usl 53 ha fornito il richiesto riscontro e trasmesso la documentazione agli atti della Struttura;

che, con nota prot. n. 0387176 del 7/8/24, la Regione Campania ha anch'essa trasmesso il decreto ingiuntivo n. 1415/24, con invito "...a porre in essere i provvedimenti di...competenza...";

che, in data 9/8/24 – prot. n. 169418 -, questa Struttura ha fornito il riscontro alla predetta nota n. 0387176/2024 e trasmesso la documentazione agli atti;

che, in data 9/9/24, è pervenuta la nota della Regione Campania prot. n. 0416773 del 6/9/24, con la quale "...si reinvita il Direttore Generale dell'Asl di Salerno, nella qualità di Commissario Liquidatore ex USL 53, a porre in essere i provvedimenti di propria competenza ai sensi della L.R. n. 22/1996 ovvero, per quel che interessa il caso

di specie, o a dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione o ad assumere il giudizio procedendo, ove ne sussistano i presupposti, all'opposizione dello stesso...";

che la suindicata nota n. 0416773/24 è stata trasmessa da questi Uffici al Direttore della FC AA.LL. aziendale con prot. n. 189535 del 9/9/24, con invito a "...riscontrare direttamente all'Ente Regione, dandone notizia anche alla scrivente, sulle azioni che intende porre in essere o che ha già posto in essere relativamente alla vertenza in argomento...";

che, in data 28/10/24, è pervenuta la nota della Regione Campania prot. n. 0506670 del 28/10/24, con la quale è stato trasmesso "...il decreto di esecutorietà n. 1704/2024 del 16/10/2024, con il quale il giudice del Tribunale di Salerno ha dichiarato l'esecutività del Decreto ingiuntivo n. 1415/2024...", con contestuale invito al "...Direttore Generale dell'ASL di Salerno, nella qualità di Commissario Liquidatore ex USL 53, a porre in essere, con cortese sollecitudine, i provvedimenti di propria competenza..", avvertendo "...in ultimo, che gli aggravii di spesa derivanti dall'eventuale procedura esecutiva saranno considerati a carico di codesta ASL...";

Considerato, pertanto, al fine di evitare azioni esecutive con aggravii di spesa per le casse pubbliche, che occorre procedere al pagamento del D.I. n. 1415/24, non opposto e divenuto esecutivo, corrispondendo all'avv. Faggiano Maria le seguenti somme:

• somma portata in decreto ingiuntivo	€ 16.027,93
• interessi dal 27/7/24 al 30/10/24	€ 104,29
• spese procedimento monitorio	€ 791,34
Totale	€ 16.923,56

Rilevato che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 53, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

Ritenuto che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, provvedere alla liquidazione in parola;

Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo, per il descritto debito, alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 53 di Salerno;

Vista la L.R. 2/9/96, n. 22;

Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

Vista la D.G.R.C. n. 322 del 21/6/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1079 del 9/8/2022;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **dare esecuzione** al D.I. n. 1415/2024, non opposto e divenuto esecutivo con decreto di n. 1704 del 16/10/2024 e, per l'affetto, corrispondere, come sopra analiticamente specificato, la complessiva somma di **€ 16.923,56** all'Avv. Faggiano Maria, nata a Salerno il 18/11/1958 ed ivi domiciliata al Corso Garibaldi n. 47 - c.f. FGMRA58S58H703M - cod. IBAN **IT77H0103015200000004219864**;
- 2) **delegare** la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011 e previa verifica di eventuali azioni espropriative intentate in danno della medesima Regione, a procedere direttamente al pagamento in favore dell'Avv. Faggiano Maria della suindicata somma;
- 3) **trasmettere** il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, unitamente alla copia del decreto ingiuntivo n. 1415/2024, del decreto di esecutorietà n. 1704/2024 e della pec dell'avv. Faggiano del 29/10/2024.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Anna Fiocco)



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Ing. Gennaro Sosto)